

**STATUTO**  
**PALERMO ENERGIA S.P.A. - socio unico**

ALLEGATO **B**

All'atto

Rep. 67952 Anno 179/14

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**ART.1)** E' costituita ai sensi dell'art.13 della legge n.248 del 4 agosto 2006 una Società per azioni con denominazione "**PALERMO ENERGIA S.P.A. - socio unico**", con la *Città Metropolitana di Palermo*.

**ART.2)** La Sede Legale della Società è in Palermo.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, nonché la istituzione, di filiali, rappresentanze, agenzie, succursali ed uffici di rappresentanza.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della Sede in altri Comuni nonché la istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

**ART.3)** La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).

**ART.4)** La Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività della *Città Metropolitana di Palermo*. in funzione della sua attività, nonché lo svolgimento esternalizzato di funzioni di competenza della *Città Metropolitana di Palermo*, quali:

- Verifica degli impianti di cui all'art.1 della Legge n.46/90 e succ. mm. ii;
- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti;
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o in qualsiasi natura speciale;
- Verifica, studio e controllo delle dispersioni termiche e del fabbisogno energetico;
- Progetti ed applicazioni dei sistemi energetici alternativi ed usi efficienti dell'energia;
- Elaborazione dati in tutti i settori precedentemente indicati;
- Studi, progetti, servizi ed impianti per la tutela e la gestione dell'ambiente e del territorio, nonché attività che attengono alle progettazioni, installazione di impianti, manutenzioni, controllo e verifica, assistenza e trasporti, nonché a servizi vari, quali la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti, pulizia e servizi igienici, manutenzione, gestione, presidio e custodia di beni immobili di competenza della *Città Metropolitana di Palermo*.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

- STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

**ART.5)** Il capitale sociale è di **euro 516.450,00** (euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquanta/00) ed è diviso in n.516.450 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquanta) azioni del valore nominale di euro uno (1) cadauna.

Qualora si rendessero necessari ulteriori versamenti da parte del Socio per esigenze finanziarie della Società, detti versamenti saranno infruttiferi.

Il tutto, in ogni caso, nel pieno rispetto della delibera C.I.C.R. del 03.03.1994.


**ART.6)** Il capitale sociale è totalmente detenuto dalla *Città Metropolitana di Palermo*. e non può esserne disposta l'alienazione neanche parzialmente.

TITOLO III - OBBLIGAZIONI

**ART.7)** La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore a norma delle leggi in vigore.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA LEGALE

**ART.8)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri che durano in carica fino ad un massimo di tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo



esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea designa il Presidente e l'Amministratore delegato. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci può essere nominato il Direttore Generale.

L'Assemblea fissa i compensi per gli Amministratori.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso decade.

**ART.8 bis)** Il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art.8, sarà composto secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, così come sancito dal comma 1 art.2 del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012.

**ART.9)** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dall'Amministratore Delegato, con lettera raccomandata e avviso via fax contenente l'ordine del giorno, da inviare ai consiglieri e al Collegio Sindacale almeno quindici (15) giorni prima della data di fissazione dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato, in caso di urgenza degli argomenti da trattare, anche a mezzo telegramma, o e-mail o avviso via fax contenente l'ordine del giorno, nelle quarantotto (48) ore precedenti alla fissazione dell'adunanza.

Per le deliberazioni del Consiglio, valgono le disposizioni di cui all'art.2388 c.c.

**ART.10)** Al consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dal TITOLO VI BIS del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2381 cc.

**ART.11)** La firma e la rappresentanza sociale verso i terzi ed in giudizio, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO V - ASSEMBLEE

**ART.12)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglierà, se del caso, due scrutatori.

Le Assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

**ART.13)** Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate nei modi e tempi di legge, ovvero tramite raccomandata A.R. inviata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le Assemblee saranno ritenute validamente costituite, anche senza la preventiva convocazione, con l'intervento dell'intero capitale sociale, e della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

I soci potranno farsi rappresentare nell'Assemblea, nei limiti previsti dall'art.2372 del Codice Civile.

**ART.14)** Per le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria si applicano le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

#### TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

**ART.15)** La gestione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale a meno che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'assemblea fissa i compensi per i Sindaci.

**ART.15 bis)** Il Collegio Sindacale, di cui all'art.15, sarà composto secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, così come sancito dal comma 1 art.2 del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012.

#### TITOLO VI BIS - CONTROLLO DEL SOCIO UNICO SULLA SOCIETA'

**Art. 15 ter)** - (diritti di controllo del socio unico)

Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dalla *Città Metropolitana di Palermo - socio unico* - nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra enti locali e la Società;

La società opera esclusivamente su incarico e committenza della *Città Metropolitana di Palermo*.

Può operare su committenza di terzi solo in via marginale, del tutto residuale e solo per prestazioni connesse e correlate a quelle rese al suo unico socio.

La *Città Metropolitana di Palermo* esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società "in house", mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi come stabilita dal presente Statuto, nonché secondo le modalità stabilite dal "Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli sulle Società ed Enti della *Città Metropolitana di Palermo*. Provincia Regionale di Palermo, oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo, ai sensi della L.R. n.8/2014 approvato con delibera n.10 del 22/06/2015".

Il controllo analogo viene esercitato attraverso una serie di controlli quali: controllo societario, controllo economico-finanziario, controllo di efficienza/efficacia, controllo sul valore delle partecipazioni, controllo e vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, esercizio dei poteri autorizzativi, ispettivi e di richiesta di rapporti dati e informazioni nell'ambito del controllo analogo di cui all'art.27 del "Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli sulle Società ed Enti della Provincia Regionale di Palermo oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R. n.8/2014".

Per l'esercizio del controllo, la *Città Metropolitana di Palermo*, con le modalità di cui prima, può disporre l'audizione dell'Organo di Amministrazione e del Direttore Generale.

Le disposizioni del presente Statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazioni della *Città Metropolitana di Palermo*.

#### TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

**ART.16)** L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso o nei centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e dall'oggetto della società.

**ART.17)** Gli utili netti, detratta la quota del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, sono distribuiti all'azionista, salvo diversa destinazione da deliberarsi dall'Assemblea.

#### TITOLO VIII - SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

**ART.18)** Lo scioglimento della società, si verificherà nelle ipotesi indicate nell'art.2488 Codice Civile.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione.

#### TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE

**ART.19)** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle re-

relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro il socio, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, se non sarà possibile risolverle in via amichevole (ove consentito dalla legge) saranno deferite ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo, su ricorso della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta (90) giorni dall'accettazione della nomina dell'arbitro, salvo che le parti di comune accordo, fissino un termine diverso.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

F.to: Paolo Ancona - Dott. MAURIZIO FICANI Notaio -